Libero Consorzio Comunale di Trapani

già PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

6° SETTORE "Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Aree protette."

Servizio II – Tutela del Territorio - Rifiuti Via Vito Carrera, nº 8 - Trapani - Orario ricevimento pubblico:Mercoledì ore 8:30 - 13:00 e 15:30 - 17:30 -

OGGETTO: Controdeduzioni a scritti difensivi. Art. 18, Legge 24 Novembre 1981, n° 689. **Direttiva.**

Al Responsabile del Servizio Tutela del Territorio – Rifiuti Dott. Giuseppe barbera S E D E

e p. c. Al Commissario Straordinario Dott. Raimondo Cerami

Premesso che la legge 689/81, all'art. 18 comma 1, prevede che "entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all' autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'", in merito ai quali l'organo accertatore deve predisporre delle controdeduzioni sulla base di quanto sostenuto negli scritti difensivi stessi.

Dato atto che la medesima legge nulla dice in merito alla comunicazione agli interessati delle risultanze di tali controdeduzioni, i quali avranno notizia del proseguo o meno del procedimento sanzionatorio al momento della notifica dell'ordinanza di archiviazione o ingiuntiva e cioè, come da prassi, dopo diverso tempo e comunque entro cinque anni dalla data di notifica della contestazione o della violazione (termine massimo di prescrizione) che, in caso di non accoglimento delle doglianze prospettate, l'esperienza ha dimostrato come aumenti l'alea del pagamento della sanzione stante il lasso di tempo trascorso tra il momento accertativo e quello impositivo.

Ritenuto in quest'ultimo caso, nel silenzio della norma, che comunicare fin da subito agli interessati **il solo** esito negativo dell'esame degli scritti difensivi prodotti, potrebbe indurre gli stessi, al fine di procedere all'estinzione del procedimento sanzionatorio in corso, a procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, con benefici immediati per le casse dell'Ente, oltre che produrre una migliore ed efficace azione amministrativa dell'intero Ufficio dovuta ad una riduzione complessiva dei tempi del procedimento stesso, a valere quale direttiva

SI DISPONE

di comunicare agli interessati che hanno presentato scritti difensivi e documenti in ossequio a quanto stabilito all'art. 18 della L. 689/81, il <u>solo</u> esito delle controdeduzioni formulate in merito dagli organi accertatori della violazione, <u>avendo cura, quindi, di non trasmettere le motivazioni alla base di tali pronunciamenti, che rivestono carattere riservato non divulgabile ai fini della tutela legale dell'amministrazione nel caso, eventuale, di futuro contenzioso che si dovesse instaurare tra le parti.</u>

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Giuseppe Scalisi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 *lett. r)* del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 – *Codice dell'Amministrazione digitale* – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.